

(N. 1100)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1950

Modificazione all'articolo 2 lettera *b*, della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 agosto 1884, n. 2644, dispone all'articolo 1 che «nessuno può derivare acque *pubbliche* se non abbia un titolo legittimo, o non ne ottenga la concessione». Precisa al successivo articolo 24 che «per gli effetti dell'articolo 1 il possesso trentennale anteriore alla promulgazione della legge avrà valore ed efficacia di titolo».

Ma quali erano e dovevano intendersi le acque pubbliche, cui la disposizione faceva riferimento?

Rispondeva al riguardo l'articolo 25 fissando che «sarebbero formati gli elenchi delle acque pubbliche per Provincia e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*; la quale cosa implicava, per necessità logica, che, prima della iscrizione nei pubblici elenchi, le acque dovevano intendersi private colla normale decorrenza della prescrizione acquisitiva, esattamente riconosciuta quale titolo legittimo.

La formazione e pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche ha ritardato; finchè il

decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1667, pur ricadendo nella incongruenza che il titolo per la derivazione ed utilizzazione per uso trentennale potesse riferirsi ad epoca anteriore — ha ordinato all'articolo 5 la formazione del catasto delle utenze di acque pubbliche, prescrivendo la corrispondente dichiarazione da parte degli utenti nel termine di un anno, prorogato appresso di un altro anno, indi al 31 dicembre 1919 coi decreti legge 26 dicembre 1916, n. 1807, e 1° ottobre 1917, n. 1806.

Finalmente il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1875, ha così disposto all'articolo 2:

«Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro che, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzate durante il trentennio».

A parte, anche qui, l'incongruenza — con sapore di beffa insita nel riconoscimento di un titolo da stabilirsi con decorrenza di 79 anni addietro — bisogna tener fermo che tanto la legge del '33, come già quella del 1884 — ha fatto riferimento specifico alla derivazione di acqua pubblica, la quale non può aver effetto giuridico prima della entrata in vigore degli elenchi.

Ed è verisimilmente per questa considerazione che la legge del 1933 all'articolo 3 ha fissato che gli utenti che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco in cui l'acqua è iscritta; ed all'articolo 5 ha integrato colle dichiarazioni di utenze delle acque già iscritte da farsi entro il 31 dicembre 1935.

* * *

Nessuna meraviglia che nelle suesposte condizioni legislative vi siano state delle incertezze circa la applicazione; le quali però, trattandosi quasi sempre di derivazioni importanti, vigilate come tali dagli interessati, furono superate con sufficiente facilità.

Ma vi erano anche le derivazioni irrigue per i minuscoli praticelli delle frazioni montane, indispensabili per il mantenimento della mucca nelle famiglie ancora resistenti alla emigrazione, e di questo nessuno si occupò, meno che mai i modesti utenti *ab antiquo* di padre in figlio, non informati e non disturbati. Fino a questi ultimi tempi, in cui le maggiori derivazioni a valle, qua e là, diedero l'occasione, e qualche volta il pretesto, per denunce e fatti perturbatori fra quelle popolazioni. Decadenza assoluta; niente praticello; via la mucca.

Mi trovai sotto l'impressione di uno di questi casi quando il 10 febbraio 1949 venne presen-

tato alla VII Commissione del Senato — in sede deliberante — il disegno di legge 244: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ». E poichè al capoverso dell'articolo 1 si leggeva che la detta proroga riguardava anche la durata delle utenze, sempre avente per oggetto piccole derivazioni, aventi titolo a riconoscimento in base all'articolo 2 lettera *a* e *b* del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e che non fossero ancora state riconosciute, ho pensato che le situazioni come sovra pietose, potessero venir sanate con la estensione della proroga alla specifica domanda di riconoscimento di quelle antiche e piccolissime utenze. Donde l'emendamento nel senso che il trentennio di cui all'articolo 2, comma B, della legge 11 dicembre 1933, si determinasse con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova legge; e, dopo ampia discussione, la Commissione l'ha approvato.

La Camera dei deputati l'ha invece rimandato per il riflesso che eccedesse dal carattere particolare del progetto presentato dal Governo. Ed il Senato, rappresentato sempre dalla VII Commissione, in sede deliberante, l'ha mantenuto, variando il testo in questa forma: « La proroga riguarda pure le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

Successivamente fu riferito che la VII Commissione della Camera dei deputati, in sede referente, ha insistito nella sua tesi con rimes-
sione in senso negativo all'Assemblea.

Dopo di che, in vista di un eventuale conflitto per così piccola cosa fra i due rami del Parlamento, ho creduto di formulare l'infrate-
norizzato disegno di legge, il cui accoglimento potrebbe assorbire l'osteggiato emendamento rendendolo caduco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2, lettera *b*, della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, è modificato col seguente tenore:

« Art. 2. — Possono derivare e utilizzare acque pubbliche:

b) coloro i quali per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione degli elenchi provinciali delle acque pubbliche prescritta dall'articolo 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio ».

Art. 2.

Il termine fissato dagli articoli 3 prima parte e 5 terzo capoverso della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, per la domanda di riconoscimento e dichiarazione di utenza di acqua pubblica iscritta negli elenchi provinciali, nel caso di piccole derivazioni, si intende prorogato fino a 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.